



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO il Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

VISTO il D.R. n. 574/2024, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 22 del 15 marzo 2024 e sul sito di Ateneo, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata in ruolo di un Professore di Prima Fascia per il GSD 02/PHYS- 06 - Fisica per le Scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (già SC 02/D1) e SSD PHYS-06/A - Fisica per le Scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (già SSD FIS/07) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;

VISTO l'allegato "A" al suddetto bando in cui si prevede per la procedura *de quo*, che il candidato vincitore della procedura svolga attività assistenziale presso il *"DAI-Servizi dell'A.O.U. Policlinico G. Martino – Messina"*;

VISTO inoltre che lo stesso allegato "A" al bando, alla voce *"Titolo di specializzazione richiesta"* ai candidati richiede testualmente il *"possesso del titolo di specialista in fisica medica"*;

VISTO il D.R. n. 2082/2024 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di valutazione comparativa sopracitata;

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 27 novembre 2024;

VISTO l'art. 5 del DPR n. 117 del 2000 relativo all'accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti;

CONSIDERATO che come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa *"il controllo di regolarità del Rettore disciplinato dall'art. 5 del DPR 117/2000 a garanzia del corretto operato delle Commissioni proposte alla selezione ha contenuto pregnante, investendo non solo l'osservanza delle regole formali del procedimento, ma anche la completezza e l'adequatezza dell'istruttoria, l'assenza di contraddittorietà interna, la congruità e la sufficienza della motivazione, la finalizzazione dei giudizi idoneativi allo scopo primario di selezionare docenti in possesso di qualità caratterizzate da livelli di eccellenza quanto alla produzione scientifica, all'esperienza didattica, all'impegno nei settori della ricerca, peculiari e non eludibili per il conferimento dei posti di insegnamento a livello accademico (TAR Lazio – Roma, sez. III, 9 novembre 2012, n. 9240; Consiglio di Stato, sez. VI 29 febbraio 2008, n. 754);*

CONSIDERATO che come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa *l'espressione relativa all'accertamento da parte del Rettore della regolarità degli atti è utilizzata evidentemente in senso ampio, senza limitazione alcuna ai vizi minori all'atto amministrativo, giacché tale limitazione sarebbe incongrua, in assenza di un preciso disposto che ciò preveda, alla luce dei principi generali del diritto amministrativo*



che consentono anche le sanatorie di atti illegittimi mediante rinnovazione salvo che a ciò ostino specifici motivi che rendano la rinnovazione impossibile. Pertanto, il potere del Rettore, in relazione agli atti della Commissione, può essere esercitato in relazione a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione dei vizi sanabili alle mere irregolarità (cfr. TAR Lombardia, sent. n. 1186 del 2016 cui addde TAR Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; Cons. Stato, sez VI, 27 febbraio 2012, n. 1104);

PRESO ATTO che, dall'esame della documentazione trasmessa dalla Commissione si evince che è stato valutato idoneo e vincitore della procedura un candidato non in possesso del titolo di specialista in Fisica medica;

PRESO ATTO altresì che, dall'esame della documentazione trasmessa dalla Commissione si evince che è stato ritenuto idoneo vincitore un candidato non in possesso del titolo di specialista in Fisica medica;

VISTA la propria nota prot. n. 4740 del 15/01/2025 di richiesta chiarimenti alla Commissione giudicatrice con cui veniva comunicato alla stessa che *"A seguito degli accertamenti effettuati dai competenti Uffici risulta che il candidato vincitore ed il candidato risultato idoneo non vincitore a conclusione della procedura di cui in oggetto, non posseggano il requisito previsto dall'allegato A del bando della procedura di cui in oggetto inerente il "possesso del titolo di specialista in Fisica medica" chiedendo chiarimenti su quanto evidenziato;*

VISTA la nota prot. n. 8235 del 21/01/2025 della Commissione con cui la stessa ha ritenuto di riscontrare la nota prot. n. 4740 del 15/01/2025 dichiarando che *"Il possesso del titolo di specialista in Fisica medica, previsto dall'allegato A del bando della procedura di cui in oggetto, è chiaramente un titolo valutabile attraverso la valutazione dell'attività assistenziale, ma non è tra i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, di cui all'art. 2 del bando stesso".*

CONSIDERATE che le motivazioni espresse dalla predetta Commissione non risultano conducenti rispetto al rilievo evidenziato, atteso che il possesso del titolo di specialista in Fisica medica, è previsto dall'allegato A del bando della procedura di cui in oggetto, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, costituisce parte integrante dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di evitare l'eventuale potenziale insorgere di contenzioso;

VISTA la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina inviata tramite nota prot. n. 69558 del 15 maggio 2025, integrata con prot. n. 96389 del 04 luglio 2025, con la quale venivano formulati all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina i seguenti quesiti:

- a) *Se dall'esame del bando di cui al DR 574/2024 e dell'allegato A, che di esso è parte integrante, il possesso della specializzazione in Fisica Medica deve ritenersi requisito di ammissibilità alla procedura in questione sebbene non espressamente richiamato nell'art. 2 comma 1 del bando de quo";*
- b) *Se il mancato espresso richiamo nell'art. 2 comma 1 dell'allegato A, che ai sensi dell'art. 1 comma 2 ne è parte integrante, può comportare, nello specifico, la valutazione del titolo della*



specializzazione in Fisica Medica non già quale requisito necessario, ma semplicemente - come asserito dalla Commissione esaminatrice - quale ulteriore elemento di valutazione dei titoli eventualmente posseduti dai candidati non incidendo, quindi, sulla nomina del vincitore e dell'idoneo in graduatoria";

- *c) se conseguentemente alle soluzioni che verranno indicate da codesta Avvocatura ai quesiti sub a) e b) che precedono, ove dovesse adottarsi un provvedimento di diniego all'approvazione degli atti concorsuali, al fine di procedere alla riedizione della procedura si possa/debba provvedere alla riapertura dei termini del bando ai fini di consentire il più ampio favor participationis dei candidati alla procedura in possesso del richiamato requisito";*

VISTA la nota di riscontro dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, introitata al protocollo di Ateneo al n. 99723 dell'11 luglio 2025, con la quale si chiarisce che: "[...] *Nel caso in esame, è richiesto lo svolgimento di attività assistenziale al candidato che risulti vincitore e/o idoneo al termine della procedura e, a tal fine, è previsto il requisito della specializzazione in fisica medica. L'espresso inserimento nell'avviso di selezione del possesso del titolo di specializzazione, pertanto, costituisce elemento necessario ai fini della partecipazione alla procedura selettiva che condiziona la successiva valutazione dei titoli. È da ritenere, pertanto, che il titolo di specialista in fisica medica sia un requisito soggettivo per l'ammissione alla procedura. Tale circostanza determina la necessità che i candidati posseggano tale requisito o un titolo da considerarsi equipollente, secondo la relativa tabella, senza che possa considerarsi equivalente l'attività assistenziale svolta [...]* Occorre, altresì, precisare, che anche qualora si volesse procedere ad una equiparazione del titolo con l'attività assistenziale svolta, dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere, non sembra emergere lo svolgimento di attività assistenziale tale da potersi sostituire ai tre anni di corso di specializzazione in fisica medica, posto che l'attività svolta dai candidati sembra essere limitata ad attività di ricerca accademica [...]" Questa Avvocatura, pertanto, ritiene più opportuno che la Commissione proceda ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che tenga in considerazione il requisito della specializzazione in Fisica Medica".

VISTO il D.R. n. 1854, prot. n. 102060 del 16 luglio 2025, con il quale è stata disposta la non approvazione degli atti relativi alla suddetta procedura, rinviando gli stessi alla Commissione per "una nuova valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che tenga in considerazione il requisito della specializzazione in Fisica Medica", prendendo atto che "il titolo di specialista in fisica medica sia un requisito soggettivo per l'ammissione alla procedura";

VISTA la nota di trasmissione del predetto Decreto Rettorale, prot. n. 106852 del 28 luglio 2025, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia (ultima modificazione con Decreto Rettorale n. 2160 del 14 luglio 2023), la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice;

VISTO il riscontro fornito dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla richiesta formulata con D.R.



n. 1854/2025, assunto al prot. n. 113766 del 25 agosto 2025, con il quale la medesima Commissione ha ribadito *“la valutazione dei candidati, ed i relativi esiti, come espressa negli atti già trasmessi”* senza procedere ad un nuovo riesame in conformità ai rilievi formulati dall'Avvocatura Distrettuale di Messina nel richiamato parere;

PRESO ATTO che, la Commissione non ha ritenuto di uniformarsi alle determinazioni cui è pervenuta l'Avvocatura Distrettuale di Messina precisando che *“l'accertamento dello stesso requisito di ammissione non può attenere alla Commissione giudicatrice”*;

CONSIDERATO che il possesso del titolo di specialista in Fisica Medica rappresenta requisito soggettivo per l'ammissione alla procedura;

CONSIDERATO che i candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice, e precisamente il candidato vincitore e il candidato idoneo non vincitore, pur avendo raggiunto all'esito della valutazione la soglia minima di idoneità, e pertanto collocati in graduatoria ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.R. n. 574/2024, risultano tuttavia privi del prescritto titolo di specializzazione in fisica medica, costituente requisito soggettivo essenziale per l'ammissione alla procedura concorsuale;

PRESO ATTO della giurisprudenza della A.G.A. secondo cui il *“Magnifico Rettore potrà, mediante proprio Decreto Rettorale non approvare gli atti della procedura, evidenziandone i relativi vizi nella motivazione del medesimo atto [...]”* (TAR Catania n. 2969/2013);

RITENUTO pertanto che, per i motivi di cui in premessa, in adesione al parere formulato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, non risulta possibile procedere all'approvazione degli atti;

DECRETA

Art.1 – Di non approvare gli atti relativi alla procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di un Professore di Prima per il GSD 02/PHYS-06 - Fisica per le Scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (già SC 02/D1) e SSD PHYS-06/A - Fisica per le Scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali (già SSD FIS/07) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali di questa Università.

Art.2 – Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento che ha proposto l'indizione della procedura, per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale proposta di riproposizione della procedura.

Art.3 – Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale d'Ateneo nella sezione “Bandi e Concorsi”. Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari